



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 355 del 17/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 del 22/03/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina) - “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade Provinciali ricadenti nei Comuni di Oliveri e Falcone. CUP: B37H17000760001 C.I.G.: 87368569A5
Importo contrattuale € 611.876,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 17,19% e comprensivo di € 26.844,93 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% .
Autorizzazione subappalto Impresa LI.FRA Costruzioni SRL, sede legale in Falcone (ME), ex art. 105 D. Lgs 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale la sottoscritta Ing. Anna Chiofalo è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto;
- che con delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- che nel settore infrastrutture, tra gli altri, è previsto l'intervento strategico: Città Metropolitana – Manutenzione straordinaria strade provinciali Centri Collinari e Montani per € 22 Mil., nel cui ambito è inserito il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali ricadenti nei comuni di Oliveri e Falcone”;
- che in data 22 ottobre 2016 il Sindaco della Città Metropolitana di Messina ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina”;
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- che con Determinazione dirigenziale n. 788 del 22/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa PRESTI S.R.L. con sede legale in Terme Vigliatore (ME) - Via S. Quasimodo, n. 17, P. I. 002097900837;

VISTO il contratto stipulato in data 12/11/2021, Rep. N° 14581, con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 611.876,34 (al netto del ribasso del 17,19%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per Euro 26.844,93) oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO CHE in data 15/09/2021, in via d'urgenza, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- in data 30/12/2021, è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., opere riconducibili alla categoria OG3 all'Impresa

LI.FRA Costruzioni SRL, con sede legale in Falcone (ME), Via Immacolata n. 145, per un importo complessivo pari a Euro 72.100,00 compresi oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;

- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota e datato 27/12/2021, si rileva, all'art. 2 OGGETTO, che i lavori in subappalto riguardano le seguenti opere: lavorazioni rientranti nella categoria OG3 di appalto;
- nel contratto di subappalto datato 27/12/2021 all'art. 1 IMPORTO DEL CONTRATTO è indicato l'importo complessivo determinato in Euro 72.100,00 (Euro settantaduemilacento/00) comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 3.388,20;

CONSIDERATO che :

- l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta presentata in sede di gara di volersi avvalere del subappalto;
- l'importo pattuito, per il subappalto, è compreso nei limiti (inferiore al 40% dell'importo contrattuale) previsti dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 (nella versione vigente alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto);
- dell'art. 11 del contratto di subappalto è previsto che per l'esecuzione delle opere verranno applicati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione con ribasso pari al 18%, nel rispetto dei limiti di legge (inferiore al 20%);
- dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;

DATO ATTO:

- che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
- con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
- l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- che nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:
- il nome del sub contraente: "*LI.FRA Costruzioni SRL*, con sede legale in Falcone (ME), Via Immacolata n. 145, CAP 98060 Falcone (ME), P.I. 03067290837, rappresentato dal Sig. GITTO Mariano Antonino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.03.1967 e residente in Lipari - Vulcano (ME) Via Lentia, SNC - CAP 98050, C.F. GTTMNN67C17A638T;
- l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 72.100,00 comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'oggetto dei lavori affidati che consistono in lavori edili stradali rientranti nella categoria OG3;
- che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore, impresa *LI.FRA Costruzioni SRL.*, è qualificato nelle relative categorie;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii);
- non sono state acquisite le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa PRESTI S.r.l. e l'impresa *LI.FRA Costruzioni SRL*, in data 27/12/2021, ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare: lavorazioni riferibili alla categoria prevalente OG3 (lavori edili stradali) per un importo di € 72.100,00 e che pertanto l'importo previsto in subappalto è inferiore al 40% dell'importo complessivo di contratto, ed ove è dichiarato, da parte del Subappaltatore l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 178 del 23/12/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

PROPONE

Per quanto premesso:

1. **prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa *LI.FRA Costruzioni SRL*, con sede legale in Falcone (ME), Via Immacolata n. 145, CAP 98060 Falcone (ME), P.I. 03067290837, rappresentato dal Sig. GITTO Mariano Antonino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.03.1967 e residente in Lipari - Vulcano (ME) Via Lentia, SNC - CAP 98050, C.F. GTTMNN67C17A638T; per un importo complessivo pari a euro 72.100,00 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 29/12/2021 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
3. **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
4. **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
5. **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
6. **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
7. **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
8. **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;
9. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
10. **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL R.U.P.
Ing. Anna CHIOFALO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

1. **prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa con sede legale in Falcone (ME), Via Immacolata n. 145, CAP 98060 Falcone (ME), P.I. 03067290837, rappresentato dal Sig. GITTO Mariano Antonino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.03.1967 e residente in Lipari - Vulcano (ME) Via Lentia, SNC - CAP 98050, C.F. GTTMNN67C17A638T; , per un importo complessivo pari a euro 72.100,00 (comprensivo di costi di sicurezza non soggetti a ribasso) al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 29/12/2021, dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
2. **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
3. **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
4. **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
5. **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
6. **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
7. **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
8. **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;
9. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
10. **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL DIRIGENTE

Dott. Salvo Puccio

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**.

IL DIRIGENTE

Dott. Salvo Puccio